

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

Comunicata ai:
Capigruppo consiliari
Il 31-10-2017 prot 14395

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 118 del 30-10-
2017

OGGETTO	Termine attività di pascolamento anno 2017. Proroga al 30 Novembre 2017.
---------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 09:00 nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ANASTASIO GIOVANNINO	SINDACO	P
SETTE GABRIELLA	VICE-SINDACO	P
IOANNUCCI ROBERTO	ASSESSORE	A
MANCINI AGOSTINO	ASSESSORE	P
TESTA LAURA	ASSESSORE	A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale numero 61 del 27/04/2017 si stabiliva quanto segue.”

- Di prendere atto che l'amministrazione comunale ha inteso perseguire le seguenti finalità e criteri in ordine all'assegnazione delle aree di pascolo estivo per l'anno 2017, precisando anche determinati obblighi in capo agli assegnatari, come segue:
- Assicurare un quantitativo di ettari ad ogni allevatore richiedente, congruo rispetto al numero di bovini ed ovini posseduti o da reintegrare nel corso dell'anno, come risultanti dai registri di stalla e/ o dalle dichiarazioni sostitutive e/o dalle indicazioni ricevute dagli allevatori, aggiornati/e al 31.03.2017 e rispetto alla tipologia di terreno assegnata. A tal fine, la congruità dell'estensione dell'area di pascolo minima assegnata viene così assicurata sulla base dei seguenti due criteri: in primis, la congruità dell'area di pascolo minima da assegnarsi viene così assicurata: il carico massimo ammissibile è 0,80 UBA per ettaro risultanti dalla dichiarazione o indicazione dell'allevatore, tenendo in debito conto anche la tipologia di territorio assegnato, assicurando una maggiore estensione nel caso di particolare terreno accidentale o brullo.
- Il corrispettivo relativo all'assegnazione dell'area viene assolto dall'assegnatario mediante il pagamento al comune del canone di concessione relativo alla Fida Pascolo; tale canone è annuale e proporzionale al numero delle bestie possedute e risultanti dal Registro. Il mancato pagamento del canone comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.
- La cadenza del procedimento di assegnazione è annuale; il presente atto ha quindi valore solo per l'annualità 2017 e limitatamente al pascolo estivo ed è rinnovabile dall'amministrazione comunale annualmente e con espresso provvedimento e per una durata complessiva di 5 anni a decorrere dal 2015.

- *Imposizione di apposito obbligo in capo dell'assegnatario nei confronti del comune, da rispettarsi a pena di revoca dell'assegnazione, a consentire il transito - sull'area assegnata dal comune con il presente atto- di bestiame appartenente ad altro assegnatario all'esclusivo fine di consentire le esigenze di abbeverata dello stesso; il transito dovrà essere assicurato per l'iter più breve e meno pericoloso per il bestiame.*
- *Di prendere atto del completamento dell'iter procedimentale esposto in premessa e della necessità di poter provvedere alle assegnazioni.*
- *Di provvedere a confermare e/o a definire ex novo per l'anno 2017 l'assegnazione in godimento, uso pascolo periodo estivo, delle aree appartenenti al comune ed assoggettate ad uso civico, in favore degli allevatori richiedenti, come risultanti dagli allegati al presente atto n. 1) e n. 2) parti integranti e sostanziali del presente atto, precisando che l'assegnazione in favore delle ditte Di Cola Domenico, Marrone Velia e Ponzì Daniele è subordinata al pagamento completo della Fida pascolo 2016.*
- *Di ribadire che dalla presente assegnazione sorgono alcuni obblighi in capo agli assegnatari:*
- *Obbligo di pagamento canone Fida Pascolo al comune, annuale e proporzionale al numero delle bestie possedute e risultanti dalla dichiarazione; il mancato pagamento del canone comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.*
- *Obbligo in capo all'assegnatario nei confronti del comune, da rispettarsi a pena di revoca dell'assegnazione, a consentire il transito - sull'area assegnata dal comune con il presente atto- del bestiame appartenente ad altro assegnatario, all'esclusivo fine di consentire le esigenze di abbeverata dello stesso; il transito dovrà essere consentito sul tragitto più breve e meno pericoloso per il bestiame.*
- *Obbligo di rispetto dell'uso del territorio assegnato; qualunque atto non rispettoso della proprietà comunale e che vada al di là della finalità dell'assegnazione (pascolo), comporterà la revoca dell'assegnazione e la conseguente azione risarcitoria.*
- *Obbligo di rispetto dei termini di monticazione, come segue:*
 - *< 900 m s.l.m.: dal 20 aprile al 30 novembre;*
 - *tra 900 e 1.200 m s.l.m.: dal 1 maggio al 15 novembre;*
 - *tra 1.200 e 2.100 m s.l.m.: dal 10 giugno al 30 ottobre;*
 - *> 2.100 non è ammesso il pascolo salvo diverse previsioni localmente disposte dal Comune."*

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale numero 67 del 11/05/2017 con la quale si stabiliva quanto segue:

- *"Di prendere atto di quanto comunicato dal Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Giunta regionale Abruzzo con nota Prot. RA0097303/17 dell'11.4.2017 che chiarisce che, allo scopo di evitare inutili disagi e/o penalizzazioni nei confronti degli allevatori richiedenti i terreni di natura civica e beneficiari della misura 13 sottomisura 13.1 (Pagamenti compensativi per le zone montane annualità 2017 FEARS-PSR 2014-2020, la dimostrazione del possesso delle superfici oggetto di aiuto va mantenuta per l'intera durata del periodo di riferimento del pagamento compensativo, ovvero per l'annualità 2017, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2018."*
- *"Di integrare il contenuto della delibera di Giunta comunale n.61 del 27.4.2017, relativa alle assegnazioni delle aree di uso civico ad uso pascolo estivo per l'annualità 2017, disponendo che la durata dell' assegnazione ivi prevista decorre dal 1.1.2017 al 14 maggio 2018."*
- *"Di confermare il restante contenuto della delibera di Giunta comunale n.61 del 27.4.2017."*

VISTA la richiesta di proroga per la demonticazione acquisita presso il protocollo comunale al prot. n. 13004 del 28/09/2017 firmata da 25 allevatori con la quale chiedono di prorogare la data di discesa stabilita dal regolamento del "parco Gran Sasso – Monti della Laga" per quanto riguarda le altitudini da 1000 al 1600 m.

CONSIDERATO l'avviso "Procedure per la concessione di proroghe delle date di demonticazione" del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale E Della Pesca del 17/10/2017 prot. n. RA/265722/17 con il quale si prevede la possibilità da parte degli allevatori di richiedere ai comuni la proroga del periodo di pascolamento fino al **30 Novembre 2017**; precisato che tale possibilità di proroga è esercitabile da parte dei comuni ed è revocabile nei casi di:

- *"Ove abbiano a verificarsi nevicate abbondanti con concomitanti abbassamenti di temperature da determinare la persistenza del manto nevoso;*
- *Nel caso in cui le temperature medie giornaliere si mantengano inferiori a 10°C, temperatura al di sotto delle quale si verifica l'interruzione dell'attività vegetativa, per un periodo superiore a 5 giorni consecutivi."*

RITENUTO di dover disporre nel senso della proroga di cui al predetto avviso regionale.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

A seguito di votazione unanime

DELIBERA

1. **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del deliberato.
2. **Di disporre** la proroga dell'attività di pascolamento e quindi della demonticazione, alla data del 30 Novembre 2017 e di rettificare in tal senso la delibera di Giunta Municipale n. 61 del 27/04/2017.
3. **Di dare atto** che tale proroga è revocabile nei casi di:
 - *“Ove abbiano a verificarsi nevicate abbondanti con concomitanti abbassamenti di temperature da determinare la persistenza del manto nevoso;*
 - *Nel caso in cui le temperature medie giornaliere si mantengano inferiori a 10°C, temperatura al di sotto delle quale si verifica l'interruzione dell'attività vegetativa, per un periodo superiore a 5 giorni consecutivi.”*
4. **Di comunicare** la presente agli assegnatari mediante pubblicazione all'Albo pretorio.
5. **Di comunicare** ai Carabinieri Forestale, comando provinciale competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e sorveglianza.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Assessore
F.to SETTE GABRIELLA

Il Presidente
F.to ANASTASIO
GIOVANNINO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa.
MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ioannucci Fabrizio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 31-10-2017 N.1931
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31-10-2017

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Data 30-10-2017

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

Copia conforme all'originale

Data 31-10-2017

Il RESPONSABILE
Ioannucci Fabrizio